

L.R. 8 aprile 1995, n. 43 (1).

Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.

(1) Pubblicata nel B.U. 18 aprile 1995, n. 28.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed i loro abbandono, stimola l'educazione al rispetto degli stessi.

2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 2

Istituzione dell'anagrafe canina.

1. In ogni comune h istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina.

3. Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di età superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all'anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio.

4. [Ai fini dell'iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore dell'animale, così contrassegnato, dovrà provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina delle Aziende U.S.L. di residenza entro 15 giorni dall'entrata in possesso dell'animale] (2).

(2) Comma soppresso dall'art. 1, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 3

Operazioni di anagrafe canina.

1. All'atto dell'iscrizione viene compilata dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica,

predisposta dall'Assessorato alla Sanità, che oltre ai dati segnaletici dell'animale, riporta le generalità utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonché il codice anagrafico assegnato all'animale.

2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.

4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indolore.

5. Le operazioni di iscrizione e tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo i casi in cui il possesso inizi successivamente all'ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della detenzione (3).

6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari di cui all'art. 2 della presente legge o libero professionisti autorizzati dalle Unità sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale.

Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrechino danno all'animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra.

7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi: sigla della Provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del Comune d'appartenenza, numero progressivo del cane.

8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attività veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione.

9. Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso le Aziende U.S.L. è gratuito, salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all'art. 28 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 4

Cani provenienti da altre regioni.

1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando

validi i contrassegni gi` apposti.

2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non h ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane h stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, terzo comma.

Art. 5

Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina.

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:

- a) ai cani appartenenti alle Forze Armate ed alla polizia;
- b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 6

Divieto di soppressione degli animali da affezione e deroghe.

1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità, i cani possono essere soppressi esclusivamente in maniera indolore (4).

2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati ed incurabili. La soppressione deve essere effettuata in maniera indolore (5).

3. Possono provvedere alla soppressione di cani e di gatti, nei casi consentiti dal primo e secondo comma, soltanto medici veterinari, dipendenti dalle Unit` sanitarie locali o libero professionisti, che devono rilasciare al gestore del canile o ai proprietari o detentori degli animali un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

4. H vietato destinare alla sperimentazione i cani e i gatti vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui alla presente legge.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 7

Variazione o cancellazione dall'anagrafe (6).

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda U.S.L. competente territorialmente:

a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;

b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.

(6) Rubrica così modificata dall'art. 4, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 8

Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche.

1. È vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.

2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, pur chiedere al Sindaco del comune di residenza

l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge.

3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.

4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.

Art. 9

Canili e rifugi.

1. I Comuni singoli o associati ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142 +Ordinamento delle autonomie locali;, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della presente legge. Il canile municipale ha la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.

2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di cani rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato B della presente legge. Il canile rifugio ha la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento (7).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 10

Organizzazione e compiti di canili e rifugi.

1. Presso il canile rifugio h garantita ventiquattro ore su ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.

2. Quando il canile rifugio h gestito direttamente dal Comune, il servizio di cui al comma 1 h

assicurato tramite convenzione con l'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Nel caso in cui

l'Azienda U.S.L. non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono

alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-

professionalità h conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione

Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici Veterinari (8).

3. Quando il canile rifugio h gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui

all'art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma.

4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo

dell'intervento e dell'eventuale degenza, determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono a

carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere

riconsegnato al proprietario o detentore perché sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al

canile municipale.

(8) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 11

Canile Municipale.

1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:

a) infermeria;

b) locale di degenza per gli animali;

c) reparto ricovero per cuccioli;

d) cucina;

e) magazzino;

f) servizi igienici per il personale addetto;

g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box per ogni 10 cani da

ospitare.

2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali

ed alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 12

Canile rifugio.

1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:

- a) ambulatorio;
- b) magazzino;
- c) cucina;
- d) servizi igienici.

I locali di cui alle lett. b, c, d possono essere in comune con il canile di cui all'art. 15.

2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.

3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato B.

Art. 13

Competenze delle Aziende U.S.L. e dei Comuni.

1. Alle Aziende U.S.L. competono:

- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della L. n. 281 del 1991 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;
- la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio;
- la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le Aziende U.S.L. attuano con oneri a loro carico.

2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie h di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse Aziende U.S.L.

3. La cattura dei cani vaganti h di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende U.S.L.

4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 h di competenza dei Commissari singoli o associati.

5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione

Regionale Affari Animalì, prevista dall'art. 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione Regionale si intende comunque acquisito.

6. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende U.S.L. Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.

7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai commi 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni.

8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, h di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle Aziende U.S.L.

9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvaticati in collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della L.R. n. 28 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.

10. Il personale assunto dalle Aziende UU.SS.LL., destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, h inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di +operatore tecnico;. Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UU.SS.LL. ed inquadrato al livello inferiore (9).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 14

Commissione regionale Affari Animalì.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione Regionale Affari Animalì, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.

2. La Commissione h composta da:

- l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, che la

presiede;

- un funzionario del Dipartimento Sanità con funzioni di segreteria;
- da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L. individuati dalla Giunta regionale;
- da un veterinario designato dall'ordine dei Medici Veterinari;
- da tre rappresentanti di Associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protezioniste e di difesa degli animali;
- da due rappresentanti dell'Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI) (10);
- un rappresentante dell'Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI) (11).

3. La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta regionale e scade con il rinnovo del Consiglio regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

4. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno.

(10) Alinea aggiunto dall'art. 8, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

(11) Alinea aggiunto dall'art. 8, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 15

Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti.

1. Per l'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 72, "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori".

Art. 16

Contributi.

1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. L'Amministrazione regionale pur con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9 (12).

3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del

relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.

4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati la Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

(12) Comma modificato dall'art. 9, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 17

Informazione, aggiornamento e formazione professionale.

1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti (13):

- interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di et` scolare;

- interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al

perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

- interventi di formazione degli operatori delle Aziende U.S.L. finalizzati anche allo svolgimento

dei compiti di educazione sanitaria.

- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all'albo

regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 1993 e successive modifiche ed

integrazioni, aventi finalità protezionistiche (14);

- interventi di sensibilizzazione civica nonchè campagne di informazione che invitino al rispetto

degli animali (15).

(13) Periodo così modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

(14) Alinea aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

(15) Alinea aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 18

Norme igieniche.

1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi

a ciò idonei (16).

(16) Comma così modificato dall'art. 11, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 19
Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.
2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.
3. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge (17).
6. Sono fatte salve la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della L. 14 agosto 1991, n. 281, nonché la disposizione di cui all'art. 727 del codice penale, come modificato dalla L. 22 novembre 1993, n. 473, "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".

(17) Comma così sostituito dall'art. 12, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 20
Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio (18).

(18) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Art. 21
Abrogazione e norme finali.

1. È abrogata la L.R. 19 gennaio 1987, n. 4, "Istituzione

dell'anagrafe del cane e norme particolari per la prevenzione del randagismo" e la L.R. 30 dicembre 1989, n. 89.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali vigenti in materia.

Allegato A (19)

REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE.

1. Box

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.

1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.

1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

2. Infermeria

2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:

- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medica per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.

3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli.

3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.

3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.

3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.

4. Magazzino, cucina, servizi igienici

4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.

(19) Allegato così sostituito dall'art. 14, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

Allegato B (20)

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO.

1. Box

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell'allegato A.

1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.

1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.

2. Ambulatorio

2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato A.

2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.

3. Magazzino, cucina, servizi igienici

3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.

(20) Allegato così sostituito dall'art. 15, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.